

01549-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Dott. Gerardo SABEONE | - Presidente - |
| Dott. Carlo ZAZA | - Consigliere - |
| Dott. Rossella CATENA | - Consigliere - |
| Dott. Luca PISTORELLI | - Consigliere Relatore - |
| Dott. Giovanni FRANCOLINI | - Consigliere - |

1
Sent. n. sez. 1073

CC - 10/12/2020

R.G.N. 23722/2020

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi presentati da:

Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e
Confiscati alla Criminalità Organizzata;

Ministero dell'Economia e delle Finanze

(omissis) s.p.a. ora (omissis) s.p.a.

avverso l'ordinanza del 10/7/2020 del Tribunale di Marsala;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Orsi, il quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui ha indicato l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata come il soggetto tenuto al pagamento in favore del (omissis) s.p.a. dei crediti ritenuti prededucibili e che il ricorso di quest'ultimo sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in sede di rinvio a seguito dell'annullamento con rinvio del precedente provvedimento, in accoglimento della richiesta proposta dal (omissis) (omissis) s.p.a. ha ritenuto che i crediti per complessivi € 11.451.819,00 vantati dal suddetto ente nei confronti della (omissis) s.r.l. - oggetto di confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/1992 in quanto riconducibile a (omissis) condannato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa - vengano soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 54 comma 1 d.lgs. n. 159/2011, indicando contestualmente nell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata il soggetto tenuto al pagamento degli stessi. Quanto agli ulteriori crediti di € 2.440.848,517 ed € 90.803,91, vantati dallo stesso Istituto di credito nei confronti della menzionata società, il Tribunale ha invece rigettato l'istanza di ammissione allo stato passivo presentata ex art. 58 d.lgs. n. 159/2011, avendo escluso la buona fede del creditore con riferimento ai rapporti bancari stipulati in epoca antecedente al sequestro della (omissis).

2. Avverso l'ordinanza ricorrono l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché il (omissis) s.p.a., ora (omissis) (omissis) s.p.a., società che ha incorporato la prima successivamente all'annullamento con rinvio del precedente provvedimento del Giudice dell'Esecuzione.

2.1 Il ricorso proposto nell'interesse dei soggetti pubblici con unico atto a firma dell'Avvocatura dello Stato articola due motivi.

2.1.1 Con il primo viene dedotta erronea applicazione dell'art. 54 comma 2 d.lgs. n. 159/2011 in riferimento alla statuizione con la quale il Tribunale ha indicato nell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata "il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile". In tal senso i ricorrenti osservano che il Tribunale avrebbe

sostanzialmente travisato il significato e la portata della disposizione menzionata, a tenore della quale, invece, l'Agencia Nazionale deve anticipare il pagamento solo nel caso in cui l'amministratore giudiziario non possa farsi carico dei pagamenti per incapienza dell'attivo ovvero per non pregiudicare la correttezza della gestione. L'anticipazione del pagamento sarebbe infatti strumentale all'esercizio dell'attività di impresa, al fine di non sottrarre la liquidità necessaria alla prosecuzione di tale attività, senza comportare però, alcun accollo del debito da parte dello Stato, che non è obbligato al pagamento nel caso in cui non vi sia alcuna concreta possibilità di recupero di tali somme. Essendo stata chiusa nel caso di specie la procedura fallimentare della società attinta da confisca definitiva con preclusione, quindi, di qualsiasi possibilità di recupero da parte dello Stato, l'Agencia Nazionale non sarebbe dunque tenuta al pagamento dei debiti di detta società con le risorse dell'Erario, ossia il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2.1.2 Con il secondo motivo viene denunciata l'erronea applicazione dell'art. 41 comma 4 d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 2462 comma 1 c.c. Secondo i ricorrenti la società attinta da confisca definitiva gode, come ogni società di capitali, della personalità giuridica e per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Nel caso di specie, pertanto, il credito prededucibile della banca deve trovare ristoro nell'ambito del patrimonio della società confiscata, la quale però, è priva di alcuna massa patrimoniale attiva. Ciò tuttavia non obbliga l'Agencia Nazionale al pagamento del credito perché, non essendoci alcuna volontaria assunzione del ruolo di socio da parte dello Stato confiscante, quest'ultimo non può essere responsabile per i debiti della società.

2.2 Il ricorso proposto dal (omissis) articola un unico motivo con il quale vengono dedotti la violazione del vincolo di rinvio e vizi di motivazione, nonché l'erronea applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159/2011 in ordine al ritenuto difetto dei presupposti per l'ammissione al passivo della ricorrente in riferimento ai crediti € 2.440.848,517 ed € 90.803,91. Si osserva in proposito che anzitutto il Tribunale avrebbe sostanzialmente riproposto il medesimo percorso giustificativo ritenuto illogico dal giudice di illegittimità nell'annullare la precedente decisione. In particolare, nell'escludere la buona fede della banca all'atto della concessione del credito, avrebbe illegittimamente ritenuto che anche l'esito finale, favorevole al (omissis) del procedimento per concorso esterno in associazione mafiosa nel quale egli era stato coinvolto a cavallo del nuovo millennio non esimeva la stessa dall'approfondire la posizione del debitore alla luce degli alterni verdetti che avevano caratterizzato tale vicenda processuale. Infatti, la sentenza di annullamento non avrebbe operato alcuna distinzione tra "pacifiche vicende assolutorie" che non farebbero sorgere particolari

obblighi di verifica in capo al terzo e vicende processuali disomogenee, come per l'appunto il caso di specie, che imporrebbero di attivarsi per un'attenta disamina della definitiva motivazione della sentenza assolutoria. Più semplicemente la Corte regolatrice avrebbe invece affermato che il creditore non può ritenersi gravato di particolari obblighi di verifica delle ragioni dell'assoluzione o di compulsazione della motivazione della relativa sentenza, al fine di accertare la sussistenza di residue ragioni di sospetto.

In secondo luogo la motivazione del provvedimento impugnato, nell'evocare la possibilità di ritrarre da notizie di stampa la compromissione del ^(omissis) e della ^(omissis) ^(omissis) con il contesto mafioso, risulterebbe contraddittoria nella misura in cui, da un lato, sostiene che il contenuto dei menzionati articoli sarebbe di immediata ed univoca riferibilità allo stesso ^(omissis). mentre, dall'altro lato, nega questa conclusione, affermando che sarebbe stato necessario da parte del creditore approfondire quei riferimenti attraverso l'interrogazione diretta delle fonti giornalistiche.

Il discorso giustificativo articolato dal Tribunale risulterebbe poi meramente congetturale laddove sostiene che il territorio ad alta intensità mafiosa in cui operava la società debitrice avrebbe dovuto portare la banca a configurarsi la possibilità che la stessa avesse sviluppato la propria attività grazie all'aiuto o quantomeno con il consenso delle consorterie ivi operanti. Quella utilizzata dai giudici del merito è infatti per i ricorrenti una inconsistente massima di esperienza, insufficiente a paralizzare il soddisfacimento dei diritti del terzo.

Infine, viene osservato come il Tribunale abbia nuovamente confuso l'apertura del rapporto di conto corrente con l'erogazione del credito allorché afferma che comunque la buona fede della banca debba essere esclusa con riferimento al credito di cui si tratta in quanto sorto nello svolgimento del citato rapporto, acceso in epoca in cui la vicenda processuale di cui si è detto era ancora in corso e, pertanto, non era possibile fare affidamento sull'esito assolutorio intervenuto solo successivamente. In proposito si osserva come sia documentalmente dimostrato come il primo affidamento concesso alla società non risalga alla data di accensione del rapporto di conto corrente il 4 gennaio 2001, bensì al 19 giugno 2002, quindi in epoca successiva alla pronuncia assolutoria del 15 maggio dello stesso anno.

3. Con memoria presentata il 17 novembre 2020 l'Avvocatura Generale dello Stato ha ribadito i motivi dei ricorsi proposti nell'interesse dell'Agenzia Nazionale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e chiesto il rigetto del ricorso proposto dal ^(omissis) ^(omissis). Con memoria del 24 novembre 2020 il difensore dell'Istituto di credito ha

invece chiesto il rigetto dei ricorsi dell'Agenda Nazionale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed insistito nell'accoglimento del proprio ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal (omissis) s.p.a., ora (omissis) s.p.a., è fondato.

2. Nell'annullare la precedente ordinanza questa Corte ne ha censurato la motivazione, ritenuta illogica nella selezione degli elementi utilizzati per escludere la buona fede e l'inconsapevole affidamento del creditore, ma ha contestualmente fissato anche una specifica *regula iuris* cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi nel valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 52 d. lgs. n. 159/2011. In tal senso la sentenza di annullamento ha infatti affermato che, qualora il debitore sia stato coinvolto in un procedimento penale ritenuto rilevante ai fini della suddetta valutazione e però conclusosi con la sua definitiva assoluzione, l'onere di diligenza da cui il creditore può considerarsi gravato non si estende fino all'esegesi dell'apparato motivazionale della decisione giudiziaria allo scopo di rilevare la sussistenza di eventuali residue ragioni di sospetto che vadano al di là del dispositivo a contenuto liberatorio del provvedimento giudiziario. E la violazione di tale interpretazione del dettato normativo di riferimento è stata ritenuta dalla Prima Sezione la causa ultima di alcuni dei vizi della motivazione del provvedimento impugnato rilevati dalla stessa.

2.1 Ciò premesso non è in discussione il principio per cui, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (*ex multis* Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox e altri, Rv. 264861; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629). Non di meno deve essere allo stesso tempo ribadito che in tal caso il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui decisione è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al

suo esame (*ex multis* Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Pg in proc. Cataldo, Rv. 261760; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc. F e altri, Rv. 271345).

In altri termini se nell'ipotesi menzionata il giudice del rinvio può pervenire alle stesse conclusioni del provvedimento annullato, ciò gli è consentito soltanto sulla base di una ricostruzione degli elementi di fatto e di una valutazione del loro significato dimostrativo differente da quello ritenuto manifestamente illogico dal giudice di legittimità, violando egli altrimenti il vincolo postogli dalla Corte regolatrice, che, val la pena ricordarlo, risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione. Pertanto il giudice del rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999).

Quando poi l'annullamento trova la sua causa nella violazione di una norma sostanziale, l'interpretazione che di quest'ultima fornisce il giudice di legittimità è comunque vincolante per il giudice del rinvio - indipendentemente dalla sua condivisione o condivisibilità, tanto che nemmeno nell'attuale ed ulteriore grado di giudizio potrebbe costituire oggetto di rivisitazione - il quale, laddove implicitamente od esplicitamente non vi attenga, incorre in una palese violazione del terzo comma dell'art. 627 c.p.p.

2.2 Alla luce di questi consolidati principi risultano allora fondate le doglianze della ricorrente, atteso che il Tribunale di Marsala non ha dimostrato di averne fatto buon governo. Lo sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato poggia su tre caposaldi. I primi due risultano sostanzialmente sovrapponibili a quelli che avevano sostenuto l'ordinanza annullata, giacché il giudice del rinvio ha contestato al creditore un difetto di diligenza per non aver saputo cogliere i sintomi della contiguità mafiosa del (omissis) rivelati dai vari provvedimenti giudiziari succedutisi nel procedimento per concorso in associazione mafiosa poi conclusosi con la sua definitiva assoluzione e dagli articoli di stampa che avevano adombrato la sostanziale immedesimazione tra l'interesse del suddetto (omissis) e quello dei vertici di (omissis) nella rete di supermercati gestita dalla società oggetto dell'intervento ablativo. Il terzo pilastro della decisione, invero solo accennato, riguarda invece il contesto ambientale in cui quest'ultima e lo stesso (omissis) operavano.

2.3 Il primo argomento si pone in aperto contrasto con il vincolo posto al giudice del rinvio con la sentenza di annullamento, posto che questa Corte non aveva solo registrato un vizio di motivazione nel giudizio espresso sulla valutazione da parte della

banca dei provvedimenti giudiziari che avevano attinto il ^(omissis), ma, come detto, aveva altresì interpretato l'art. 52 d. lgs. n. 159/2011 al fine di determinare il contenuto del dovere di diligenza assegnato al creditore. Infatti il tentativo del Tribunale di rivitalizzare i sintomi di allarme ricavabili perfino dalla motivazione della sentenza della Cassazione che aveva annullato la condanna del ^(omissis) collide con il principio affermato dalla Prima Sezione, secondo cui deve escludersi che il creditore sia tenuto a ponderare le ragioni dell'assoluzione.

Invero sul punto l'ordinanza impugnata ha cercato di distinguersi dalla traiettoria tracciata da quella impugnata, osservando come in ogni caso il rapporto bancario nel cui svolgimento sono state costituite le linee di credito sarebbe stato acceso in epoca anteriore alla sentenza liberatoria, quando cioè gli unici provvedimenti giudiziari noti a carico del ^(omissis) erano quelli di condanna pronunciati nei diversi gradi di merito nei suoi confronti. L'argomento non è in astratto illogico, ma, come eccepito dalla ricorrente, perde il suo valore nel concreto nella misura in cui il Tribunale non precisa in che momento i crediti sono stati concessi (se cioè prima o dopo la sentenza di assoluzione), rimanendo irrilevante di per sé quello di apertura del conto corrente, se contestualmente non prevedeva già l'accesso al credito senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

2.4 Quanto agli articoli di stampa apodittica è l'affermazione per cui che gli stessi si riferissero al ^(omissis) ed alla ^(omissis) (mai menzionati espressamente nei medesimi) fosse palese e comunque agevolmente desumibile dalla banca. Di fatto, in proposito, il provvedimento impugnato ripropone esattamente il percorso argomentativo di quello annullato e la cui tenuta logica è stata censurata in sede rescindente, mentre del tutto inconferente è il fatto che i "pizzini" menzionati nei suddetti articoli siano confluiti nella piattaforma giustificativa dei provvedimenti cautelari adottati nei confronti del ^(omissis) in un secondo procedimento penale avviato successivamente all'insorgenza dei crediti. Non meritano invece nemmeno di essere considerate ai fini della tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato le annotazioni svolte dal giudice del rinvio sul contesto ambientale in cui operavano il ^(omissis) e la sua società, che si traducono in rilievi di natura meramente congetturale, comunque insufficienti a sostenere in maniera autonoma la decisione impugnata.

2.5 Limitatamente al rigetto di ammissione al passivo dei crediti di € 2.440.848,517 ed € 90.803,91 l'ordinanza impugnata deve dunque essere nuovamente annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Marsala.

3. I ricorsi dell'Agenzia Nazionale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono invece infondati e devono essere rigettati.

Nel conformarsi al principio in proposito stabilito con il provvedimento di annullamento, il Tribunale di Marsala ha riconosciuto, come già accennato, la prededucibilità ai sensi dell'art. 54 comma 1 d.lgs. n. 159/2011 dei crediti per complessivi € 11.451.819,00 vantati dal (omissis) nei confronti della (omissis), ma insorti nel corso della gestione in quanto stipulati dall'amministratore giudiziario. Il provvedimento impugnato ha altresì indicato – tanto nel dispositivo quanto nella parte motiva – «nell'Agencia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il soggetto tenuto al pagamento del predetto credito prededucibile».

Contrariamente a quanto paventato dai ricorrenti, il Tribunale non ha però disposto ai sensi del secondo comma del citato art. 54 (nemmeno evocato nel provvedimento impugnato) che il pagamento debba essere anticipato dallo Stato, ma più semplicemente si è limitato ad individuare ai sensi del terzo comma dello stesso art. 54 il soggetto tenuto ad effettuarlo, senza in tal modo attribuire però alcun onere sussidiario a carico dell'Erario per il soddisfacimento del credito in caso di insufficiente capienza dei medesimi.

Gravando il credito su beni di cui era stata già disposta in via definitiva la confisca, il Tribunale ha, però, implicitamente, richiamato la disciplina di cui agli artt. 60 e 61 d.lgs. n. 159/2011, per cui, la liquidazione di questi ultimi ed il pagamento delle poste debitorie che gravano sui medesimi - siano esse relative a crediti ammessi al passivo o prededucibili - spetta per l'appunto all'Agencia Nazionale, nella quale a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 161/2017, è stata accentrata tale funzione. Peraltro, che al pagamento dei crediti prededucibili successivamente alla definitività della confisca dovesse provvedere l'Agencia Nazionale era per il legislatore scontato anche prima della novella menzionata, atteso che, come sottolineato nella memoria presentata dal difensore del (omissis), la stessa Relazione illustrativa allo schema del d.lgs. n. 159/2011 aveva precisato come il testo originario del decreto fosse univocamente interpretabile nel senso che i crediti prededucibili debbano essere pagati dall'Agencia Nazionale nel periodo compreso, per l'appunto, tra la confisca definitiva e la successiva destinazione del bene oggetto di ablazione.

In definitiva l'indicazione operata dal Tribunale individua, coerentemente alla normativa vigente, il soggetto tenuto ad effettuare il pagamento, ma in alcun modo può desumersi dal dispositivo o dalla motivazione del provvedimento che in tal modo abbia inteso trasferire allo stesso soggetto – e dunque indirettamente all'Erario – l'onere di soddisfare il credito nel caso di insufficiente capienza dei beni confiscati. La precisazione effettuata dal giudice del rinvio può quindi anche essere ritenuta superflua, ma non per questo in grado di viziare l'ordinanza impugnata.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'ammissione dei crediti di euro 2.440.848,17 ed euro 90.803,91 con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Marsala. Rigetta i ricorsi dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati e del Ministero dell'Economia e delle Finanze che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10/12/2020

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli



Il Presidente

Gerardo Sabeone

